

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Vanamente proposto reclamo, in data 09.09.2024, veniva presentato ricorso avanti all'ABF. Parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, in data 30.04.2021, dopo il pagamento di 56 rate sulle 60 complessive.



Essa parte domandava, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.292,98 di cui: € 1.953,78 a titolo di "commissioni intermediario; € 339,20 a titolo di "commissioni di distribuzione. In ogni caso: la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno dell'estinzione fino al soddisfo.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepiva, in via principale, l'avvenuto rilascio, da parte della ricorrente, di ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto. In via subordinata, affermava di aver operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, nonché delle disposizioni contrattuali, riferendo di aver detratto, nel conteggio estintivo, la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili secondo il criterio della curva degli interessi come indicato nel piano di ammortamento del contratto di finanziamento specificamente sottoscritto dal ricorrente. Eccepiva, altresì, la natura *up front* delle "commissioni intermediario" sottolineando la natura non ripetibile anche delle "commissioni di distribuzione" in quanto trattasi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nel costo totale del credito, il cui rimborso comporterebbe la violazione dell'art. 27, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 come convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, nella parte in cui fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa. Domandava, quindi, il rigetto del ricorso

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 12.07.2016. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore creditizio. Dal conteggio estintivo in atti, risultano detratti, in sede estintiva, € 2.439,57 a titolo di "abbuono interessi", € 415,68 a titolo di "abbuono spese per rata" ed € 11,73 a titolo di "abbuono spese invio comunicazioni periodiche". Risultano, inoltre, quote insolute di € 530,00 e commissioni su estinzione anticipata di € 140,93. E' in atti la quietanza liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo.

DIRITTO

Non appare, in primo, luogo meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito. Come da consolidato orientamento dell'ABF l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (*ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha, altresì, eccepito che, con l'esecuzione del pagamento della somma di cui al conteggio estintivo inviato a parte ricorrente, la medesima avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento rinunciando a ogni ulteriore pretesa. La predetta eccezione non è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto l'orientamento del Collegio di Coordinamento che con la decisione 8827/2017, ha ritenuto l'inidoneità delle quietanze liberatorie a essere considerate come transazioni e/o rinunce laddove mancanti, come nella fattispecie, da

un lato, dell'identificazione della *res litigiosa* e delle reciproche concessioni, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Né, in ogni caso, la quietanza in oggetto risulta sottoscritta dalla parte ricorrente.

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D' altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;

- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Va, altresì, precisato che alla fattispecie in oggetto, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all'ambito del credito immobiliare (*ex multis* Collegio di Torino, Decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli Decisione n. 4441/2023).

Nel caso che ci occupa, questo Collegio, alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi, ritiene di qualificare come *recurring* le "commissioni intermediario" sia per la quota dei costi ripetibili sia per la quota dei costi non ripetibili, in quanto remunerativa degli "oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" (si veda la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 5031/2017). Stessa qualificazione è da attribuirsi alle "commissioni di distribuzione" ed alle "spese invio comunicazioni periodiche" (come da contratto e già rimborsate).

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le seguenti somme:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5.90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53.33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31.19%

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario quota non ripetibile				3,109.91	Recurring	53.33%	1,658.62		1,658.62
Commissioni intermediario quota ripetibile				1,332.82	Recurring	53.33%	710.84	415.68	295.16
Commissioni di distribuzione				636.00	Recurring	53.33%	339.20		339.20
Spese invio comunicazioni periodiche				22.00	Recurring	53.33%	11.73	11.73	0.00
Totale				5,100.73					2,292.98

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 2.292,98) coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente. Spettano, inoltre, gli interessi legali ma a far tempo dalla data del reclamo, come da consolidato orientamento dell'ABF (*ex multis* Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014) e non come richiesto dalla ricorrente, dall'estinzione del rapporto.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.293,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA